

OGGETTO: Appalto dei lavori di ristrutturazione, adeguamento ed ampliamento dell'impianto pluvirriguo del Castrullo – Ristrutturazione e adeguamento del Settore "E", in comune di Eboli – Chiarimenti.

All'esito di quesiti e richieste di chiarimenti pervenuti da parte di alcuni concorrenti si reputa utile ed opportuno, perché possibilmente di portata generale, riportare gli indirizzi sin qui espressi dal Consorzio - Stazione Appaltante su alcuni profili ed aspetti della procedura di gara.

A) Gli adempimenti richiesti ai punti 5.6, 5.10 e 5.11 del Disciplinare della gara in oggetto sono strettamente correlati e coerenti con quanto espressamente chiarito nel "Nota bene" scritto immediatamente dopo il punto 5.12 del predetto Disciplinare e che qui di seguito si riporta:

" N.B.= Sulla base delle dichiarazioni e delle certificazioni di questa Sezione 5 e sopra indicate, tutte contenute nella "BUSTA A-DOCUMENTAZIONE", la "verifica a campione dei requisiti di partecipazione" di cui all'art. 48 del C.U.C., sarà effettuata già nel corso della prima seduta di gara, mediante una ricognizione dei dati presenti nel "Casellario Informatico" inerente alle SOA delle sole imprese estratte a campione"

Si è reputato dilatorio e dannoso, ai fini della unitarietà e speditezza della procedura di gara, nonché discriminatorio per gli stessi concorrenti, conformarsi alla procedura di cui all'art. 48, c. 1, del D. Lgs. n. 163/06 (retaggio del disposto dell'art. 10 L. n. 109/94!) che prevede una sospensione, di fatto, di almeno di diciotto/venti giorni della gara per provvedere ad una verifica dei requisiti di partecipazione ed ammissione, ormai svuotata di efficacia e che riguarderebbe, per di più, soltanto alcune Imprese estratte a sorte e non tutte.

E' stata, pertanto, delineata una procedura equa (perché estesa a tutti i partecipanti), prudente (perché consente di effettuare una verifica attendibile già nel corso della prima seduta di gara) e non gravosa per i concorrenti (perché sono ammesse anche le fotocopie autocertificate "conformi" dei certificati richiesti, i cui originali non possono non formare una "dotazione corrente" di qualsiasi impresa che intenda ambire ad affidamenti di appalti pubblici).

Le Imprese che non dovessero essere (già) in possesso degli atti e/o documenti prescritti nel "Disciplinare" (da cui estrarre fotocopia da autocertificare conforme all'originale e da inserire nella busta "Documentazione") potranno dotarsene richiedendoli ai soggetti preposti al loro rilascio con le seguenti motivazioni: "Si richiede il rilascio in carta semplice per gli usi consentiti" oppure "Certificazione da produrre ai soggetti privati". In entrambi i suddetti casi il Consorzio accetterà i certificati anche se essi riportano la dicitura: "...Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Per tutto quanto rappresentato gli adempimenti come richiesti e motivati nel Disciplinare di gara, "lex specialis" unitamente al relativo Bando, devono essere rispettati a pena di esclusione.

B) Si conviene che l'operazione dell'apertura della busta contenente l'offerta tecnica, come per la documentazione amministrativa e per l'offerta economica, costituisce passaggio essenziale e determinante dell'esito della procedura concorsuale, e quindi richiede di essere presidiata dalle medesime garanzie di trasparenza poste a tutela degli interessi privati e pubblici coinvolti dal procedimento. La garanzia di trasparenza richiesta in questa fase, tuttavia, si considera assicurata quando l'Organo preposto alla celebrazione della gara, in seduta pubblica, aperta la busta contenente la "documentazione tecnica qualitativa" del singolo concorrente, abbia proceduto ad un esame di detta documentazione leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti, e dandone atto nel verbale della seduta. (principio affermato dall'Adunanza Plenaria del C.d.S. nella sentenza n. 13 del 28/07/2011).

C) Gli elaborati ricognitivi dello stato di fatto dell'impianto idroelettrico consortile già esistente, utili per proporre le soluzioni tecniche finalizzate alla massimizzazione del rendimento ed ottimizzazione delle condizioni di sicurezza, sono immediatamente disponibili presso la Sede Legale Consortile, in Salerno, al Corso V. Emanuele 143 laddove, previo appuntamento anche telefonico (089/224800: Ing. Walter Fasano), potrà prendersene visione ed estrarne, se del caso, copia.

D) - Il punto "2.3, lettera g), ultimo periodo" del Disciplinare di gara prescrive che *"...Il concorrente,*

inoltre, può ricorrere all'avvalimento solo con "effetto integrativo"; egli, pertanto, dovrà possedere, ex art. 49, c. 7, del C.U.C., una propria attestazione di qualificazione nella categoria OG6 che copra almeno il 70% dell'importo a base d'asta".

Ad integrazione e modifica di quanto sopra, tenuto conto dell'avvenuta soppressione (con D. Lgs. n.152/2008) del comma 7. dell'art. 49 del D. Lgs. n. 163/06, testo vigente, nonché degli arresti giurisprudenziali del Consiglio di Stato intervenuti sullo specifico punto (sentenze Sez. V n. 1624/09 e n. 5496/2011), si rende noto ad ogni effetto il Consorzio non applicherà la prescrizione restrittiva di cui sopra poiché non più legittima.

E) Riesame della posizione consortile espressa al precedente punto A) dei "chiarimenti generali".

Alcune imprese interessate all'appalto hanno rappresentato al Consorzio l'impossibilità di produrre i documenti richiesti ai punti 5.6, 5.10 e 5.11 del Disciplinare della gara in oggetto, anche se in fotocopia autocertificata conforme all'originale, sia perché gli originali non sono più in loro possesso o comunque più validi, sia per la notevole difficoltà di ottenerne dei nuovi da parte degli organismi preposti al rilascio, in particolare dopo l'entrata in vigore della Legge n. 183 del 12/11/2011. Ritenuto di dover prendere atto di quanto precede, per motivi soprattutto di opportunità ed al fine di evitare l'insorgere di eventuali contenziosi si rende noto, ad ogni effetto, che il Consorzio, nella prima seduta di gara, accetterà anche dichiarazioni sostitutive dei certificati di cui ai punti 5.6, 5.10 e 5.11 del Disciplinare di gara, aderendo in tutto al disposto dell'art. 15 della citata Legge 183/2011. Ai fini della verifica a campione di cui all'art. 48 del C.U.C., comunque, il Consorzio, nel rispetto dell'art. 43, comma 1, ultimo periodo del D.P.R. 445/2000, nel testo ora vigente, vi provvederà già nel corso della prima seduta di gara attingendo le informazioni riservate registrate nel Casellario delle Imprese dell'AVCLP.